



DOCUMENTI NECESSARI PER ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI

L'istanza può essere presentata da chi in possesso dei requisiti di cui al Decreto 17/11 come modificato dal D.M. 1 febbraio 2024, n. 34 (entrato in vigore il 6 aprile 2024)

Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di autoscuola deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore a diciotto anni.
- b) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.
- e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore a ventuno anni.
- b) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- d) Patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)
 - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
 - 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2»;
- e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.

A seguito della presentazione delle istanze, completate le verifiche di ammissibilità, viene pubblicata, sul sito web della Città Metropolitana, la convocazione delle varie prove d'Esame almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

Per l'espletamento delle prove pratiche il candidato deve provvedere a rendere disponibili i mezzi su cui effettuare l'esame

Ai candidati che hanno superato l'esame viene rilasciato il relativo attestato.

I candidati devono predisporre:

- Modulo dati anagrafici (da compilare online sul portale "Pratico")
- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di 77 euro
- Modulo di richiesta insegnante o istruttore con marca da bollo da 16 euro
- Copia della patente in corso di validità
- Attestato del corso di formazione
- Fotocopia del documento di identità
- Fotocopia del codice fiscale
- Titolo di studio o relativa autocertificazione (dichiarazione di valore per i possessori di titolo di studio estero)